

## MEDIAZIONE: la crisi del settimo anno

Con il D.L.vo n.28/2010 del 4 marzo 2010 è stata introdotta in Italia la disciplina dell'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, come noto la stessa è stata integrata dopo la sentenza della Corte Costituzionale, con le modifiche introdotte dal decreto "Fare", D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98.

Sette anni sono passati dalla sua introduzione e dopo un iniziale graduale e proficuo avvio la mediazione ha subito un primo arresto a fronte della sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 6 dicembre 2012 che ha dichiarato illegittimo l'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, per eccesso di delega (violazione degli artt. 76 e 77 Cost.), nella parte in cui prevedeva l'obbligatorietà della mediazione in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e sanitaria, da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Tale arresto ha determinato l'apertura di un primo dibattito sul tema della obbligatorietà della mediazione e sua costituzionalità superato, in ogni caso, dal sopra citato decreto del "Fare" che ha ribadito la previsione della mediazione obbligatoria per determinate materie.

Pertanto se pure possono sussistere dubbi sulla opportunità dell'imposizione di tale percorso quale condizione di procedibilità, prevalente è stata la valutazione, in virtù della quale, per un periodo iniziale è risultato opportuno confermare tale obbligo al fine di radicare anche nel nostro paese una mentalità favorevole alla conciliazione piuttosto che al percorso giudiziale e quindi conflittuale.

Il processo è uno strumento costituzionalmente garantito così come la competenza e l'autonomia della magistratura e resta un caposaldo per la tutela dei diritti e degli interessi di un paese e dei suoi cittadini, nondimeno vanno del pari legittimati percorsi alternativi, fondati sul libero dispiegarsi dell'autonomia negoziale, principio che gode da sempre del riconoscimento della sua valenza quale fonte di obbligazioni e disciplina dei rapporti tra le parti.

L'accordo raggiunto in mediazione è infatti un contratto, nato dall'incontro della volontà delle parti di aver in primo luogo aderito al percorso di mediazione e, quindi, di aver risolto la controversia a determinate condizioni e secondo precisi impegni sanciti a carico dell'una e dell'altra parte, grazie all'intervento di un terzo imparziale, il mediatore per l'appunto.

La mediazione, quindi, costituisce un'importante opportunità per il nostro paese per garantire alle parti una rapida ed efficace soluzione ai conflitti.

E' un volano per la ripresa dell'economia in quanto la pendenza di controversie civili e commerciali, la stagnazione del recupero dei crediti, non favorisce la nascita di nuove collaborazioni commerciali, né per conseguenza, gli investimenti nel nostro paese né la creazione di nuovi posti di lavoro. E' un volano anche per l'attività legale in quanto una pronta soluzione al problema del cliente può portare lo stesso ad avanzare nuove richieste di assistenza per sé o per altri in un rinnovato clima di fiducia.

Le caratteristiche di informalità e snellezza consentono di rendere omogenea, nei pesi europei, la procedura di mediazione.

E' una prima risorsa, di facile accesso, anche per cittadini di diversa nazionalità, per il conseguimento di una tutela per le controversie che inevitabilmente insorgono nel vivere quotidiano.

Subire un torto non deve costituire la premessa per un'annosa litigiosità.

Deve restare un inciampo cui porre rimedio con la volontà di un bonario componimento, per riprendere con serenità la propria attività, la disponibilità di un'abitazione, ottenere il risarcimento di un danno ingiusto etc.

Il giudizio non deve costituire il pretesto per procrastinare l'adempimento di una propria obbligazione, per allungare indebitamente la risoluzione di una pendenza ai danni del contraente più debole.

Esso resta quale estrema ratio ove permangano complessi dubbi in merito alla individuazione delle norme da applicare e sulla loro interpretazione.

L'attuale articolato sulla mediazione prevede all'art.1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:  
a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;

ancora l'art.16 c 4 bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori.

Ho richiamato tali norme, in particolare, in quanto pongono l'accento su un ruolo anche più intraprendente da parte del mediatore nel tentativo di comporre la controversia offrendo una soluzione – la proposta- che porti le parti a considerare in concreto le possibilità di mediare.

L'altra, che dovrebbe portare tutti gli avvocati a riflettere sul proprio ruolo in primis di mediatori, nell'approccio alla soluzione delle controversie.

L'attività in mediazione è remunerata al pari di quella in giudizio, ed anzi la soluzione di una controversia, di un "problema" del proprio cliente apre alla possibilità di assisterlo per eventuali nuove problematiche nella convinzione di ottenere un accordo che dirimi le vertenze passate ed apra a nuovi accordi per l'attività futura.

Il tanto bistrattato istituto della mediazione, quindi, penso vada rivalutato dopo questi primi sette anni, in chiave di utile strumento per ringiovanire le tecniche difensive.

L'avvocato ha l'opportunità di riscoprire la sua prima vocazione: la dialettica quale strumento fondante della propria attività, quale specchio delle proprie competenze e capacità di confronto.

Il mediatore- per il quale vanno implementati i percorsi di aggiornamento e conoscenza delle tecniche di gestione del conflitto- dovrebbe riscoprire la maieutica, socratico metodo di insegnamento basato sul dialogo e sulla discussione; grazie ad esso l'allievo scopre gradatamente e autonomamente la verità; così le parti possono essere aiutate ad individuare la soluzione che in genere è già presente, se pur celata, dalle false ragioni che hanno indotto il conflitto tra di esse.

Avv. Maria Francesca Corradi

*Aprile 2017 inedito*